

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA**

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.



Nell'interesse di:

cognome	nome	codice fiscale	indirizzo	n. civico	comune
ACQUAFREDDA	COSIMO DAMIANO	CQFCMD68E19A662H	Il trav. VITO SIRAGUSA	8	BITONTO
Albanesi	Alberto	LBNLRT64E17A462Z	Via Fabriano	16	Folignano
ALESSANDRO	ANTONIETTA	LSSNNT73R41G793B	VIA MADRID	1056	CIAMPINO
ALESSANDRO	SANTINA	LSSSTN62L63H564S	VIA CASA MANZO	11	SALERNO
	LAURA LUCIA				
ARTERO	MADDALENA	RTRLCC60C67F2050	VIA DELLA FERROVIA	25	ANCONA
ASTESIANO	ELENA	STSLNE70P65A271Z	Via Breccie Bianche VIA DELLE SVOLTE	16D	ANCONA
			PETTINO		
BALIVA	MARIA ASSUNTA	BLVMSS75M55A345P		12/C	L'AQUILA
BALZANO	ROBERTO	BLZRRT79L05G813Y	VIA MATTEOTTI	43	BOSCOTRECASE
BENEDETTI	LUCIANA	BNDLCN74H52C236S	F. CASTRACANI, 65 TRAV.II	65	COREGLIA ANTELMINELLI
BENEDETTO	ORNELLA	BNDRL64P41F158D	VIA SAN PIETRO	33	MONTESILVANO
Bergamaschi	Valerio	BRGVLR72R18H509G	via Cesarini	19	Fossombrone
Bergometti	Maria Grazia	BRGMGR63B59G264Q	Via Tagliamento	21	Capriolo
BERTONCINI	BRUNELLA	BRTBNL69C55A657R	Loc.Diversi	4	Barga
BERTONE	SIMONE	BRTSMN73E22I480M	VIDO DEL FORNARO	4/6	GENOVA
BORRELLI	ANNUNZIATA	BRRNNZ66R66G813K	LUIGI IORIO	5	BOSCOTRECASE
Bravi	Annalisa	BRVNLS64A44C236Q	Via della ceretta 14	14	San romano Garfagnana
BUFFO	ANNALISA	BFFNLS75A53D643N	via mons. farina	6	TROIA
CALIENDO	CONSIGLIA	CLNCSG77L41G190A	VIA BOTTEGHE	2	SOMMA VESUVIANA
CAMMARDELLA	CRISTIANA	CMMCST71R70F839U	VIA ITALIA 61	180	CAPACCIO PAESTUM
Campanozzi	Antonietta	CMPNNT66P61I158E	Via Rualis	45	Cividale del Friuli
	LORELLA				
CANCELLI	DONATELLA	CNCLLL64R70G482I	VIA GIACOMO LEOPARDI	29	MOSCUFO
CANTIELLO	LINDA	CNTLND75A48B963R	VIA DEL POGGETTO,	11	SIENA
CAPASSO	DANIELA	CPSDNL71M49D662A	VIA VINCENZO GIOBERTI	64	FONDI
Capobianco	Lucio	CPBLCU63P12E919A	Via Roma	16	Torre Orsaia
CAPOCCI	ANNALISA	CPCNLS78L52A006L	VIA EDUARDO DE FILIPPO	13	GROSSETO
CAPOTOSTO	ELISABETTA	CPTLBT62D61L781A	via Mercante	4	VERONA
CAPUTO	SONIA	CPTSN062A41A783K	VIA PONTE MASI	1	BENEVENTO
CARAMMA	MARCELLA	CRMMCL73D62I754P	via ARIOSTO	100	FLORIDIA
Carbone	Berenice	CRBBNC67H59A251Q	Via Leone X Papa	42	Amalfi
CARLETTI	STELLA	CRLSL65E51A271B	VIA COLLEVERDE	22	ANCONA
Cassetti	Maria Caterina	CSSMCT56L48G317S	Via Goito	15	Livorno
CAVALIERE	FILOMENA	CVLFMN69P70L086G	VIA 2 GIUGNO	18	AMOROSI
CHIARAVALLI	LAURA MARIA	CHRLMR76H58L682N	VIA FIUME	12	DAVERIO
CICCONI	FRANCESCO	CCCFNC70S25A271R	VIA TIZIANO	41	ANCONA
Cimei	Omar	CMIMR079R19H501Q	voc. palombara prima	1	Cantalupo in Sabina
CINCINNATO	MARIA GRAZIA	CNCMGR74H69D960H	VIA DELLA MERCANZIA	53	SIENA
CIPULLI	MARIA CARMELA	CPLMCR78T55C975C	P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO	60	POLIGNANO A MARE

II

COLI	ALESSANDRA	CLOLSN75S57D488C	VIA G. NICOTERA	15	PESARO
Colonna	Adriana	Clndrn61h68f910q	Via sciangai	5	Roma
COLUCCIA	Valentina	CLCVNT78D44L483F	VIALE DUODO	15/B	UDINE
COMMISSO	ANGELA	CMMNGL70R63F052Y	CAPPUCCINI	8 H	MATERA
Conforti	Maria Rosaria	CNFMRS63E59D390M	Amendola	133	Eboli
CONI	MARIAGRAZIA	CNOMGR67P57L219C	via Torricelli	60	TORINO
CORRIERI	FULVIO	CRRFLV56E11E625T	VIA BUONTALENTI	5	LIVORNO
COSTANZO	ANGELA ROSA	CSTNLR62T71G479W	P.ZZALE CURTATONE	4	PESARO
CRESCENZI	CARLA	CRSCRL61D70F839E	VIA RUOCCO	29	MARANO DI NAPOLI
DA VILLA	FRANCESCA	DVLFNC62C41L736B	VIA GASPARE GOZZI - MESTRE	40	VENEZIA
CRISPO	Eugenio	CRSGNE72D17L219Q	Via Dei RUTULI	21	Aprilia
Danese	Emanuela	DNSMNL66M59E506Q	Via Schiena	6	Brindisi
DE FELICE	MARIA GABRIELLA	DFLMGB73T60G813O	VIA CESARE BATTISTI	75	SCAFATI
			VIA PROVINCIALE		
DE FILIPPO	BARBARA	DFLBBR75P52A783X	VITULANESE	22	FOGLIANISE
De Filippo	Mario	DFLMRA75B21I438V	P. Matteotti	44	Sarno
De luca	Ivana	dlcvni72c53c129d	Via Borgo P. Wuhrer	4	Brescia
			VIA FRANCESCO		
DE NUZZO	FRANCESCA	DNZFNC68R66H501M	PALLAVICINI	16	ROMA
De Santis	Alvaro	Dsnlvr60m21h501i	Lorenzo rocci	67	Roma
DELFINO	MANUELA	DLFMNL74H42I480R	VICO DI SANT'ANTONIO	5/16A	GENOVA
DELLEPIANE	SIMONA	DLLSMN69A45D969I	LOC. GIACCHINI	30	OSIGLIA
DI MARTINO	ANNUNZIATA	DMRNNZ73T70L845S	VIA PRINCIPE AMEDEO	13/A	CASTELLAMMARE DI STA.
DI BATTISTA	CATIA	DBTCTA71M71A515E	VIA POMPEO DE GIORGIO	4	AVEZZANO
Di Maggio	Domelita	DMGDLT66P54F158X	VIA GIORGIO AMENDOLA	27	Cerveteri
DI MARTINO	SILVANA	DMRSVM70L46F839A	VIA LEONARDO DA VINCI	38	CASORIA
DI Tana	Filomena	DTNFMN79C44G482Y	Via Cristoforo Colombo,44	44	Moscufo
DISABATO	CORNELIA	DSBCNL69A41A225D	PIAZZA SAN LORENZO	3	ALTAMURA
ESPOSITO	ADELAIDE	SPSDLD71D48L845O	VIA SIRO SOLAZZI	3	NAPOLI
Fabbri	Francesco	FBBFNC76T23A965X	Via Dante	11	Bondeno (FE)
FARAGLIA	ELISABETTA	FRGLBT79M54H282C	VIA DEGLI APPENNINI	2	RIETI
Faraglia	ANNA	FRGNNA67C67C858R	Via San Donato	12	Rieti
FARRUGGIA	FRANCESCA	FRRFNC66R44H428O	via VITTORIO VENETO	34	TRENTO
FARSETTI	FAUSTA	FRSFST70M45D390U	VIA PIETRO DEL PEZZO	69	SALERNO
			VIA PROVINCIALE DEL		
FASANO	LUCIA	FSNLCU61S64G192U	CORTICATO	222	TEGGIANO
FAVETTA	LILIANA	FVTLLN70L48Z112V	VIA DON SANTE BRUSA	23/B	VOLPAGO DEL MONTELLO
FELICIANO	MARIA	FLCMRA69R46G902C	VIA DEL BATTISTERO	48	LUCCA
FELICIONI	PATRIZIA	FLCPRZ69D54H501M	VIA PIETRO NENNI	45	POGGIO MIRTETO
FERRARA	ELEONORA	FRRLNR68C56F839A	via lieti	51	NAPOLI
FICERAI	MARISA	FCRMRS70E57L597D	V. GIACOMO LEOPARDI	21	COLLI DEL TRONTO
Fiori	Paolo	FRIPLA65D29E715X	Santa Cristina	3	Piazza al Serchio
FOLLO	UMBERTO	FLLMRT59P21A783W	CONTRADA MONTECALVO	1	BENEVENTO
FORNI	ALBA	FRNLBA67B55F839T	Viale Giovanni Pacini	105	LUCCA
Forte	Anna	FRTNNA68C47F224R	Via J.F: Kennedy	66	Monterotondo
FRANCALACCI	CINZIA	FRNCNZ61C63C415A	via imperia	1/C	CECINA
FRETTO	LUIGI	FRTLGU68S12H264C	via ANCONA	15	MELILLI
GALLI	MARIA TERESA	GLLMTR72L46D653P	VIA CAVE	7	FOLIGNO
GALOZZI	PAOLA	GLZPLA79C59H620U	VIA BRUNO MIGLIORINI	5	ROVIGO
GARGIULO	RAFFAELLA	GRGRFL66T47G568G	VIA MAIANO	12	SANT'AGNELLO
GIAMPIERI	ANDREA	GMPNDR58P17A271R	VIA AURORA	11	NUMANA
Girelli	Alessandro	GRLLSN62D28L781X	Via Emo	50	Verona
Gitto	Emilia Anna	Gttmnn77h60a783r	Via del rosso fiorentino	7	Firenze
Grande	Roberto	GRNRRT75M06L551Y	Via Volpare	2	Cornedo Vicentino

Grandini	Giuseppina	GRNGPP64D66C236S	Via Provinciale-Sillicagnana	9	S. Romano di Garfagnana
GUADAGNO	Anna Vera	GDGNVR68L43C588X	Via G. B. Gerace	33	Rieti
GUIDI	STEFANO	GDUSFN58L30E715M	VIA CRISTOFORO MALVEZZI	113	LUCCA
IELMINI	LUCA	LMNLCU78A27L682A	BRUGHIERA	37	LAVENO MOMBELLO
IMOLA	SIMONA CLAUDIA	MLISMN71D42H501V	Sagunot	1	ROMA
LANDRIEU	ROSANA	LNDCCR77A42Z613C	VIA IANNELLI	82	NAPOLI
LAPPANO	PINA MARIA	LPPPN64B50H235O	VIA CORFU	59	BRESCIA
LAVIOLA	ANTONIETTA	LVLMT71L54F399C	VIA DI PESCI	82	MATERA
LICCARDO	ROSA	LCCRSO75A71F839C	VIA ALDO MORO	1	MUGNANO DI NAPOLI
LICINI	ALESSANDRA	LCNLSN72B64C957L	VIA PIAVE	N.19	SAN PIETRO DI FELETTO
LIGUORI	ROSANNA	LGRRNN63T49B077V	VIA XXIV MAGGIO	428	POGGIOMARINO
LORUSSO	ROSA	LRSRSO65M53E155S	VIA ROSA BRUNETTI	17	GRAVINA IN PUGLIA
LUCCHESI	MONICA	LCCMNC58A50G702X	VIA DEL BOSSOLO	3	PISA
LUPO	IMMACOLATA	LPUMCL65C52L245B	VIALE EUROPA	30	TORRE DEL GRECO
MANCINO	FABIO	MNCFBA74S29Z133C	Via Raffaele de Cesare	30	ROMA
MARSETTI	MAURA	MRSMRA69T41L424K	via Monte Canin VIA DELLE ARTI	3/A	CODROIPO
Martinelli	Isabella	MRTSLL69P68G478T	RAMAZZANO	2	Perugia
MARTONE	JOSETTE	MRTJTT67E57Z110P	VIA SANTO SPIRITO	3	VITULANO
Masciulli	Manuela SANTA	MSCMNL71T70H501O	Via del Velodromo	13	Roma
MAUGERI	DONATELLA	MGRSTD68R62C351T	VIA MARIANI	3	CATANIA
Messina	Adriana	MSSDRN66M47G273B	Via Oreste Lo Valvo	34	Palermo
MICCHI	MORENA	MCCMRN58S65A657R	VIA DEL PIANELLO SASSI	3	MOLAZZANA
MICCINI	Moreno	mccmrn65e20a271y	Via Fiume	3	Ancona
MONTANARO	DOMENICO	MNTDNC70E26F839F	VIA PANNELLA	176	LACCO AMENO
Morelli	Laura	MRLLR75H57E388B	via Figuretta-Frontale	1B	Apiro
MORESCHI	IVAN	MRSVNI73E28B149Q	VIA NAZIONALE	143	CEDEGOLO
MORGANTE	ALESSANDRO	MRGLSN69E16D969E	PIAZZA G. ALIMONDA	1/19	GENOVA
MORONCINI	FRANCESCA	MRNFNC59P56I251P	VIA FAZIOLI	1	ANCONA
MOTTA	LAURA	MTTLRA67T52E715V	Via delle Gardenie VIA F. SOFIA ALESSIO II	57	LUCCA
NANIA	ANDREA	NNANDR78L19G791Y	TRAVERSA	6	TAURIANOVA
OCCHIOGROSSO	MARIA	CCHMRA65P54A892K	CORSO GARIBALDI	134	BITETTO
ODDI	ASSUNTA MARIA	DDOSNT58D63L334T	VIA GARIBALDI	24	LUCO DEI MARSI
ONNIS	TIZIANA	NNSTZN66R57I428H	vico angioj	3	SARDARA
ORLANDI	MARIA LUIGIA	RLNMLG68B54A515V	VIA CAVALLETTI	791/A	LUCCA
Paglione	Patrizio	PGLPRZ80T29A485R	Via San Cristoforo	52/A	Roccaspinalveti
PAGNANINI	SERENELLA	PGNSNL60E57E783E	VIA URBINO	45	MACERATA
Palmieri	Carmela	PLMCML70R60F913Z	G. Garibladi	32	Noc. Superiore
PANARESE	GIANLUIGI GIUSEPPE	PNRGLG69T28A783B	VIA VINCENZO DI NAPOLI VIA DELLE CINQUE	6	BENEVENTO
PANETTA	DOMENICO	PNTGPP64T03F112B	GIORNATE	6	FIRENZE
PAPI	PATRIZIA	PPAPRZ67S46I436Z	ALDO MORO	40	SARNANO
PARISI	SIMONA	PRSSMN74C53D643S	Viale Luigi Cilla	43	Ravenna
PARPAIOLA	MARILENA	PRPMLN68A62F839F	VIA MASSIMO STANZIONE	11	NAPOLI
PASELLI	NATASCIA	PSLNSC65S55H501S	VIA ROBERTO RUFFILLI	92	POGGIO MIRTETO
PASQUALI	LUISELLA	PSQLLL65A59H501Q	VIA DEL PLEBISCITO	33	COLONNA
PASSANNANTE	FRANCA	PSSFNC68T69G793H	Via F. Lana VIA DI CAPANNORES	1	Brescia
PATERNI	PAOLA	PTRPLA68C43E715T	S.CASSIANO A VICO	459	LUCCA
PELLITTERI	SAVERIO	PLLSVR60B07C344N	VIA MAGGIORE TOSELLI	199	PALERMO
PERMUNIAN	STEFANO	PRMSFN63L12D442B	VIA 4 NOVEMBRE	5	VILLA ESTENSE

Piemontese	Aldo	pmnlda67c09d828o	Via Milano	110	Brescia
PINUCCI	LAURA	PNCLRA67L53E625I	VIA ROMA	175	COLLESALVETTI
PIROVANO	SILVIA	PRVSLV74A60B157V	VIA LONGINOTTI	4	BRESCIA
Porcarelli	Gianluca	PRCGLC63H12C615F	via A. Toscanini	23	Chiaravalle
PORTELLI	FRANCESCO	PRTFNC67S03I535J	Via Paganini	98	SCICLI
PRINCIPATO	CARMELA	PRNCML58L52C352V	VIALE C. CASTRACANI 50/G	50/G	LUCCA
Proietto	Maria	PRTMRA62D48C351L	Via Indirizzo	11	Viagrande
PRONTERA	MATTEO	PRNMTT75D11L419B	via capuana II trav a dx	28	CASARANO
PROSPERI	PIETRO	PRSPTR61S11F268M	VIALE XX SETTEMBRE	44	MOGLIANO
PUCCINI	FRANCESCA	PCCFNC72C43E290N	VIA QUARANTOLA	15	PISA
Puglisi	Giuseppe	pglgpp69r15b429m	via sant'anna	25	Brugherio
Ranaldo	Bianca Maria	RNLBCM74R71H501V	Via delle Benedettine	49/A	Roma
Ribon	Daniela	RBNLNL73D43H823G	Via 13 Martiri	213	San Donà di Piave
RINALDI	FRANCESCA	RNLFNC75C45E155O	VIA G. BRUNO	166	GRAVINA IN PUGLIA
	FRANCESCO				
RINALDI	FLAVIANO	RNLFNC73S15D643X	VIALE G. DI VITTORIO	176	FOGGIA
	ANNUNZIATA				
RIZZI	ALESSANDRA	RZZNNZ78S60A225W	VIA PADOVA	5	ALTAMURA
ROSSI	VINCENZINA	RSSVCN72C49A783C	VIA GIARDINETTO	10	CERRETO SANNITA
ROSSI	GLORIA	RSSGLR58S69E463V	VIA PIAVE	16	LA SPEZIA
Rossi	Valeria	RSSVLR72R50B354F	R. Bosco	424	Vico Equense
			VIA BENEVENTO PARCO		
ROTONDI	GENOVEFFA	RTNGVF59D57F636B	CASTELLO	63/D	MONTESARCHIO
Santoni	William	SNTWLM69E29F715N	Via San Leo	8	Tavoleto
Sarti	Alessandro	SRTLSN72A08C746A	Viale dell' Agricoltura	1	Cittaducale
SCAGNELLI	PIERA	SGGPRI63S48G842R	VIA DON MORISI	6	BETTOLA
SCANDIFFIO	TERESA	SCNTRS75H49F052D	via Gramsci	8	FERRANDINA
SCAPPINI	ALESSANDRA	SCPLSN62E58D403S	Viale Giotto	43	EMPOLI
SCINICARIELLO	LUCILLA	SCNLLL71R45D708M	Via venezia	33	SENIGALLIA
SOLIMENE	ELEONORA	SLMLNR66H43G813P	VIA PROTA	79	TORRE ANNUNZIATA
					SAN BENEDETTO DEL
SPINUCCI	BEATRICE	SPNBRC69M56E207Q	VIA CASE NUOVE	51	TRONTO
SPLENDIANI	GEMMA	SPLGMM64E51A345U	VIA PIETRO NENNI	05	BENEVENTO
STAMPATORI	TIZIANA	STMTZN68L53H769M	VIA BOCCACCIO	3	GROTTAMMARE
Terranera	Ludovico	TRRLVC60P19A509G	rione San Pietro, 64	64/4	Ariano Irpino
TESAURO	IOLE	TSRLIO67E46M093H	VIA G. CASTELLANO	23	BENEVENTO
TOSCANO	ENRICHETTA	TSCNCH61P45F132H	VIA CANTARANE	10	VERONA
Trapani	Francesco	TRPFNC77M25G273N	via di novoli	7	Firenze
			VIA DELLA RESISTENZA		
TUFANO	FLORIANA	TFNFRN73P41L259E	TRAV. P. PIO	16	SCAFATI
TURCAROLO	MARIA JOSELLA	TRCMJS74S43F537N	PIAZZA DELLA VITTORIA	21	PONTASSIEVE
Uda	Stefania	DUASFN66T50G113X	Via G. Uras	2	Macomer
	VALENTINA				
URGU	MARIA	RGUVNT68A43B068W	VIA SAN DAMASO	18	CAGLIARI
VANELLA	GIUSEPPA	VNLGPP83M43D423T	VIALE RIMEMBRANZE	38/a	LODI
Vanzo	Silvia	VNZSLV68M58B354U	Via Conti	24	Trieste
VENEZIANO	SIMONE	VNZSMN72E01G786N	Via Palazzo-Monterocchetta	50	SAN NICOLA MANFREDI
Verde	Mario	VRDMRA82E11F839D	via Giovanni della Rocca	18	Boscoreale
VILLARI	GIANLUCA	VLLGLC77P18F158J	via Martiri di Scalvaia	41	SIENA
VITIELLO	PASQUALE	VTLPLQ65E16C129F	VIA E.ERCOLI	134	TORRE ANNUNZIATA
VITILEIA	GUIDO	vtlgdu71s07g482I	Via degli oleandri	5	Melegnano
VOLTARELLA	ROBERTA	VLTRRT64M61H501M	VIA ANSELMO BANDURI	14	ROMA
YUZBASI	ANGELA	YZBNGL80R55Z112I	VIA DELLE NAZIONI	134	ALTAMURA
	MAURIZIO				
ZAMBORLINI	AGOSTINO	ZMBMZG55A08D741I	Via Italia	5	FOSSALTA DI PORTOGRUARO

ZANANDREA	RENATO	ZNNRNT65A08L157D	via la Fratta	6	THIENE
Termini	Maria Carmela	TRMMCR70L71C7730	Via Vitaliano Marini	10	Roma

RICORRENTI

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente atto, dall'Avv. Gianfranco NUNZIATA [c.f.: NNZGFR77A27H703L – pec: avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it], del foro di Salerno e con studio in Salerno alla Via Irno n. 11, e con lo stesso tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30 presso Alfredo Placidi.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12.

RESISTENTI

INES ANNA IRENE NESI, Via Villafranca n. 23 – Montalbano Jonico (MT).

CONTROINTERESSTATA

-♦-

per l'annullamento - previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie *ex art.* 56 C.P.A.:

1. del Decreto Dipartimentale Dirigenziale del 27.03.2019 n. 395, il M.I.U.R. e dei pedissequi allegati e note, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici nella parte in cui non ammette i ricorrenti alla prova orale;
2. dei verbali/giudizi relativi allo svolgimento della prova scritta sostenuta dai ricorrenti;
3. del decreto n. AOODPIT 580 del 19.04.2019 con il quale la composizione della commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici veniva integrata, per la prova orale, con i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica;
4. dell'avviso pubblicato sulla GURI del 24.04.2019 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova orale per il giorno 23.07.2019;
5. dell'avviso pubblicato il 29.04.2019 sul sito del www.miur.gov.it in merito al calendario della prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

6. del decreto n. AOODPIT 664 del 14.05.2019 con il quale si è provveduto a sostituire i componenti e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari [cfr. *all.ti*].

SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti nonché del Decreto Ministeriale del 03.08.2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI il 20.09.2017 n. 220, Serie Generale), recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso*», ed in particolare l'art. 10 laddove disciplina la prova scritta [cfr. *all.ti*].

-♦-

PER IL RICONOSCIMENTO

-♦-

del diritto degli istanti ad essere inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici in via principale e per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, se del caso anche l'ammissione con riserva alla prova orale ovvero la ripetizione della prova scritta, e per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti tra i soggetti ammessi alla partecipazione al medesimo concorso e di provvedimenti che consentano agli stessi di partecipare alle prove orali previste e che si concluderanno a metà luglio 2019

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dagli istanti mediante ammissione alla prova orale del concorso finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici ovvero la ripetizione di quella scritta e in subordine con condanna dell'Amministrazione datrice al risarcimento del danno in forma specifica per la lesione del diritto alla partecipazione al concorso.

FATTO

1. Il comma 217 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal M.I.U.R., sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del M.I.U.R., sono state definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.
2. Con il Decreto Ministeriale del 03.08.2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*» si è quindi avviata la procedura. Per quanto di interesse, tra l'altro, il citato decreto, così stabiliva: «*Art. 13 Predisposizione delle prove. 1. Con decreto del Ministro e' istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17*».
3. Con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, recante «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*» (GU n 90 del 24.11.2017), veniva bandita la procedura concorsuale per la selezione di dirigenti scolastici: la selezione prevedeva quattro fasi (preselezione, prova scritta, prova orale, formazione).
4. I ricorrenti hanno proposto domanda di partecipazione alla selezione, superato la prova preselettiva ed sono stati ammessi alla prova scritta in ragione del D.D.G. n. 1134 del 24.07.2018.
5. Il bando infatti prevedeva, all'art. 8, commi 1 e ss, che «*I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 (preselettiva, NdR) sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. 3. Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. 4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale*».
6. Con D.D.G. n. 41127 del 18.09.2018, veniva fornite le istruzioni per lo svolgimento della

prova scritta, così prevedendo: «All'esito della prova preselettiva, tenutasi in data 23 luglio 2018, sono stati ammessi alla prova scritta 8.736 candidati, a cui si aggiungono ulteriori 177 candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.(in allegato la tabella recante la distribuzione territoriale dei candidati ammessi alla prova scritta). La prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali». Anche nella citata nota (riprendendo quanto previsto nel bando all'art. 8, comma 3, si ribadiva che "Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere».

7. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09.11.2018 per i candidati della regione Sardegna la prova scritta, del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, si svolgeva solo il 13.12.2018.

8. Nelle more la legge dell'11.02.2019 n. 12, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione» è intervenuta direttamente sul bando con l'art. 10 stabilendo: «Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca - 1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Un tanto ha comportato la modifica della procedura selettiva in corso prevedendo che la fase di formazione (ed ulteriore selezione) fosse cancellata, con conseguente aumento dei vincitori di concorso che a questo punto vengono definiti in 2900, rispetto ai 2416 posti a bando. Quindi, la modifica del numero dei vincitori ha comportato anche la necessaria variazione delle soglie di quanti dovevano essere ammessi alla prova orale.

9. Il 27.03.19 è stato pubblicato sul sito del M.I.U.R. il decreto contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Le operazioni di scioglimento dell'anonimato sono avvenute il 25 e 26

marzo. La prova scritta, che richiedeva il conseguimento di un punteggio minimo di 70 punti, è stata superata da 3.795 candidati. Orbene, la prova orale è sarà finalizzata ad accertare la preparazione professionale degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico.

10. Le operazioni di scioglimento dell'anonimato sono avvenute il 25 e 26 marzo, come da verbale, sempre messo a disposizione dei candidati sul sito del M.I.U.R. in data 19.04.2019.

11. In merito alla prova scritta, ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi. Quindi, molti docenti che hanno partecipato alle prove scritte non hanno raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti.

12. Ebbene, i ricorrenti - che hanno presentato istanza di accesso agli atti per ottenere le prove d'esame - hanno altresì riscontrato numerose illegittimità ed incongruenze che giustificano il presente ricorso teso alla partecipazione, anche con riserva, alle prove orali del concorso.

13. Le prove orali, già iniziate, si concluderanno entro metà luglio: per detta ragione, come meglio si dirà *infra*, si chiede un provvedimento interinale che consenta la partecipazione alla prova orale (compresa la previa rimessa in termine per il deposito dei titoli per la prova orale).

-♦-

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti impugnano i suindicati provvedimenti per i seguenti

MOTIVI

-♦-

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 07.08.2015 N. 124 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 31.08.2013, N. 101 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DALL'ART. 6, CO. 1, LETT. E) D. LGS. 75/2017 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 2 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 24.07.2018 - PROVA NON UNICA A LIVELLO NAZIONALE NONCHÉ PROVA NON SIMULTANEA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è dunque pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un'opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lettera c), della legge del 07.08.2015 n. 124).

La prova scritta, nonostante l'esplicita previsione del bando, non è stata unica a livello nazionale. Infatti, in data 18.10.2018 non è stato possibile svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, a causa del differimento disposto dall'USR della Sardegna a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018 che ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo per avverse condizioni meteo. La prova è stata poi fissata per il giorno 13.12.2018, comportando così un evidente vantaggio per i candidati sardi che in questi due mesi hanno potuto studiare di più, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero erano identici.

Sono stati, inoltre, riscontrati in tutta Italia orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame. Ciò ha leso, ovviamente, alcuni principi amministrativi che sono alla base delle procedure concorsuali, quali quelli di equità e trasparenza. La simultaneità della prova - orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame - del resto, era imposta dal diario della prova scritta del corso-concorso nazionale pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14.09.2018, secondo cui: «(...) *la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00*».

Dunque, l'Art. 8 comma 2 della *lex specialis* prevedeva che la prova scritta venisse svolta «*in una unica data*» su tutto il territorio nazionale, pertanto, si ribadisce che tale prova scritta, invece, non è stata unica a livello nazionale.

Ciò ha comportato per i candidati sardi i seguenti vantaggi:

1. maggior tempo da dedicare allo studio per prepararsi alla prova scritta (55 gg., quindi, circa 2 mesi in più);
2. la possibilità di conoscere con largo anticipo (55 gg., quindi circa 2 mesi prima) le modalità di funzionamento del *software* di scrittura utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con conseguente possibilità di evitare, attraverso la conoscenza delle differenti caratteristiche fra il succitato *software* di scrittura e gli altri *software* più comunemente

utilizzati (come ad esempio *Word* di *Microsoft*), tutte quelle difficoltà riscontrate, invece, da coloro i quali avevano svolto la prova precedentemente.

Quest'ultimi, infatti, non avendo potuto conoscerne il funzionamento prima dell'inizio della prova scritta, sono stati costretti ad utilizzare parte del loro esiguo tempo a disposizione della prova stessa (appena 150 minuti per rispondere a 5 domande aperte, senza nessuna indicazione relativa numero di righe massimo per singola risposta, e 10 chiuse in lingua straniera previa lettura di un testo scritto sempre in lingua straniera) per affrontare le difficoltà presentate dal *software* di scrittura. Esso, infatti, non solo non prevedeva le funzioni del taglia, copia ed incolla ma, presentava anche una schermata dove un solo rigo conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri (vedasi *Word* di *Microsoft*).

Ai sardi, invece, è stata concessa la possibilità di esercitarsi per ben 55 giorni con un *software* che presentasse le stesse caratteristiche di quello usato per la prova scritta, infatti, è bastato semplicemente lanciare sul proprio pc il programma *Word* di *Microsoft*, ruotare in orizzontale il foglio bianco, che appare nella videata iniziale, per poter arrivare a scrivere 250 caratteri per rigo e poi ovviamente evitare di usare le funzioni di taglia, copia ed incolla.

Per di più, l'art. 8 comma 9 prevedeva che i quadri di riferimento, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta venissero pubblicati sul sito internet del M.I.U.R. il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

Tali quadri, per i candidati che hanno svolto il 18.10.2018, sono stati effettivamente pubblicati il giorno precedente la prova scritta come prevedeva il bando e cioè il 17.10.2018; invece per i candidati sardi, che hanno svolto il 13.12.2018, i succitati quadri, anch'essi pubblicati il giorno precedente la prova scritta come prevedeva la *lex specialis*, ossia in data 12.12.2018, erano perfettamente identici a quelli pubblicati il 17.10.2018.

Alla luce di ciò non si può più parlare di pubblicazione, nel senso di pubblicati per la prima volta, come intendeva il bando, ma più semplicemente di ripubblicazione nel senso di pubblicati per la secondo volta, dopo che in passato era già stato pubblicato per la prima volta.

In sintesi, quindi, coloro i quali hanno svolto la prova scritta il 18.10.2018, hanno potuto conoscere i quadri di riferimento solo il giorno prima, mentre coloro che hanno svolto la succitata prova scritta il 13.12.2018, i sardi appunto, li hanno conosciuti ben 55 giorni prima.

Tali quadri di riferimento, oltre alla griglia di valutazione della prova scritta, riportavano al loro interno anche le indicazioni bibliografiche dalle quali sarebbe stato tratto il testo di comprensione in lingua straniera che era parte integrante dei due quesiti sempre in lingua straniera di cui al comma 6 dell'art. 10 del bando.

Ciò ha comportato per i candidati sardi - si ribadisce - i seguenti due vantaggi:

✓ Maggior tempo a disposizione degli isolani, ben 55 giorni, per prepararsi ad affrontare la prova scritta conoscendo a priori i criteri con i quali essa sarebbe stata valutata, grazie alla conoscenza della griglia di valutazione, contenuta nei succitati quadri di riferimento. Coloro i quali, invece, hanno svolto la prova il 18.10.2018 hanno avuto a disposizione un solo giorno per potersi preparare nelle medesime condizioni dei sardi in quanto ha avuto modo di conoscere la griglia solo il giorno precedente allo svolgimento della prova scritta stessa.

✓ Maggior tempo a disposizione dei sardi, ben 55 giorni, per studiare gli argomenti dai quali sarebbe stato tratto il testo di comprensione in lingua straniera, (oggetto dei due quesiti di cui al comma 6 dell'art. 10 del bando), avendo a disposizione indicazioni ben più precise, più definite e più delimitate, grazie alla conoscenza della bibliografia contenuta all'interno dei succitati quadri di riferimento.

-♦-

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994, ART. 12 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 - ART. 13 D.M. 138/2017 - ART. 8 DEL BANDO SELEZIONE - MANCATA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DELLE CORREZIONI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La griglia di valutazione delle prove scritte pubblicata il 17.10.2018, ha subito modifiche, poiché sono stati dettagliati gli indicatori e i descrittori, ma essa è stata pubblicata dopo la correzione delle prove scritte, ossia in data 19.04.2019, come si evince dal sito internet, quando è stato reso noto il verbale n. 3 della Commissione Centrale del 25.01.2019 che ha modificato la griglia di valutazione.

Vi è in tal senso una palese violazione del principio di affidamento e trasparenza che la stessa norma concorsuale aveva precisato, laddove aveva previsto la necessaria pubblicazione (il giorno precedente alla prova) dei criteri valutativi. Dunque, è evidente che conoscere preventivamente criteri e griglia valutativa orienta e non può che essere così le risposte del candidato: è evidente che la norma si prefiggeva proprio tale doppio scopo: trasparenza e conoscenza.

Pertanto, è evidente che in data 25.01.19 (ossia dopo la conclusione delle prove) la

Commissione centrale e le sottocommissioni abbiano modificato sostanzialmente la griglia di valutazione: - inserendo dei sottocriteri non mere esplicitazione del criterio generale; - individuando un peso/punteggio per ciascun sottocriterio (non conosciuto dai candidati); - prevedendo una valutazione per frazioni di punto- scala di graduazione (senza peraltro precisare criteri qualitativi della progressione); - alterando il modo di valutazione che da sintetico passa ad analitico (il che, per renderlo verificabile, richiede la presenza per ogni candidato e per ogni commissario di una scheda individuale di valutazione al fine di documentare il processo valutativo).

Inoltre, non può non rilevarsi l'assoluta mancanza di trasparenza nelle procedure di abbinamento codice/candidato delle prove alle commissioni per la valutazione (cd. procedura «*random*»), nella composizione delle commissioni esaminatrici e nei lavori delle singole sottocommissioni. «*Non si sa quale sia stata la procedura seguita, non è stato possibile verificare l'esistenza di un registro dei verbali delle commissioni, né si sa come siano stati conservati i file delle prove scritte*». Quindi, la mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso.

Ebbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, tutte le pubbliche amministrazioni devono predeterminare i criteri di valutazione nei concorsi pubblici. Tali criteri non devono limitarsi solamente alla valutazione dei titoli, ma si devono estendere anche alle prove scritte ed a quelle orali. Peraltro solamente in presenza di criteri che devono essere resi pubblici le amministrazioni possono utilizzare i punteggi numerici.

Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione V del TAR della Campania, sede di Napoli, n. 1087 del 27.2.2016, che riafferma con molta chiarezza e nettezza vincoli procedurali consolidati nella giurisprudenza amministrativa, che si devono considerare come diretta ed immediata applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e della imparzialità dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni e del ricorso al concorso pubblico e delle previsioni dettate dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento al carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali. La sentenza considera così forti questi vincoli, al punto che essi devono essere applicati, come nel caso specifico, anche ad una procedura di progressione verticale, quindi una prova concorsuale riservata esclusivamente al personale interno.

È necessario che le commissioni di concorso siano particolarmente attente al rispetto di queste previsioni, anche alla luce del numero sempre più ridotto di concorsi pubblici e della conseguenza per cui è necessario che essi selezionino le migliori professionalità e che

non si accumulino ritardi a seguito di contenziosi. Una specifica ed aggiuntiva attenzione deve caratterizzare l'attività dei dirigenti, ovvero dei responsabili nelle amministrazioni che ne sono privi, nella approvazione dei verbali delle procedure concorsuali stesse.

Le illegittimità sono di più tipi e riguardano diversi profili:

➤ la prima riguarda la congruità della scelta di assegnare ai criteri anche dei punteggi (già in relazione alla tabella del 17.10.2018): risulta, infatti, in questo modo alterato il principio della valutazione sintetica in favore di una valutazione per singole poste che, al di là della loro congruenza o meno rispetto all'impianto generale, comportano un iter logico valutativo difficilmente compatibile con la procedura di lettura e valutazione collegiale della prova: decreto ministeriale e bando prevedevano esclusivamente un unico punteggio per domanda nei limite massimo di 16 punti per domanda;

➤ la seconda riguarda la modifica dei criteri di valutazione della prova, come determinata dalla commissione centrale e resa per tempo nota ai candidati: modificare tali criteri costituisce un'alterazione del processo valutativo, sia pure riferita non all'inserimento di nuovi temi, ma nella scelta di declinarli nel dettaglio;

➤ la terza riguarda la circostanza che detta modifica non è stata resa nota per tempo ai candidati: è evidente che, nel momento nel quale si determina la preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione, un tanto orienta il candidato che parametrizza le proprie risposte anche sulla base dei criteri valutativi;

➤ la quarta riguarda la circostanza che la modifica della tabella con introduzione di sottocriteri comporta una alterazione della modalità di attribuzione dei punteggi;

➤ la quinta riguarda l'introduzione di valutazione quantitativa per frazioni di punto che non era stata in alcun modo «denunciata» nella tabella originaria della commissione centrale;

➤ la sesta riguarda il conflitto che si crea con la previsione di sottocriteri e la modalità di valutazione collegiale, in quanto risulta non espresso come la sottocommissione possa valutare con frazioni di punto le prove.

Infine, la Corte di Cassazione a sezioni unite, che con la sentenza n. 14896 del 21.06.2010 ha ribadito: «la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative» (i criteri di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994).

-♦-

3. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. E DELL'ART.12 D.P.R. N. 487/1994 PER L'ASSOLUTA GENERICITÀ DEI CRITERI VALUTATIVI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI

PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

I criteri di valutazione della prova scritta sono del tutto generici ed inconsistenti e pertanto illegittimi sotto plurimi profili, difatti, è mancata in sostanza una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici ritagliati mediante i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione delle prove.

In tale contesto, è chiara la violazione del principio base delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata attraverso la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati.

Del resto, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. del 09.05.1994 n. 487, devono essere sempre predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame; e la violazione di tale adempimento rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale [*Cons. Stato, Sez. IV, del 30.11.2007 n. 6096*]. Ma per l'adempimento di tale obbligo di una preventiva fissazione di una «griglia di valutazione», può ritenersi rispettato, secondo la giurisprudenza, solo laddove questa sia caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e dunque soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione [*Tar Emilia-Romagna-Parma, del 22.03.2007 n. 193*]. L'assoluta genericità dei criteri valutativi contraddistinti dalla Commissione esaminatrice, fanno sì che le valutazioni negative assegnate ai singoli elaborati dei ricorrenti siano del tutto illegittime e meritino di essere riformate, in quanto hanno eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri.

-♦-

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA VISTA L'INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE E DEL SOLO VOTO NUMERICO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI

POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La commissione ha valutato in pochissimi minuti gli elaborati, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di ragionamento e di esposizione di complesse questioni/casi (cd. *case study*).

Il tempo breve per la correzione di un singolo elaborato non si concilia in alcun modo con il rispetto della seppur generica (e ancor più perché generica) griglia valutativa, che lascia, invece, supporre un certo approfondimento ed un confronto tra gli esaminatori - domanda per domanda - in ordine alla presenza delle singole peculiarità all’interno del compito da giudicare.

Gli elaborati corretti non recano un segno, un’analisi, una motivazione al voto attribuito né alcun elemento che possa indicare quale sia stato l’esposizione valutativa che ha condotto al conferimento del voto numerico (peraltro neppure scritto in calce al singolo elaborato). Orbene, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che è necessaria una peculiare motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la ritenuta inadeguatezza della mera valutazione numerica.

L’obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo ricavabile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90 e s.m.i., ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione *ex post* dell’iter logico dei giudicanti, per permetterne l’eventuale sindacato. Ed, infatti, il fine primario dell’attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall’art. 97 c. 3 della Costituzione.

Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini dell’attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso. Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo del poco tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

Ebbene, nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti - come nella presente fattispecie - i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo adeguato alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla spiegazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla

loro osservanza [TAR del Lazio, I, n. 7289 del 18.7.2013].

-♦-

5. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 E 10 DEL BANDO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

L'art. 8, comma 4, della *lex specialis* stabiliva che «*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie*».

Sta di fatto, però, che, in totale spregio della predetta disposizione e diversamente da quanto accaduto a Bolzano, due dei quesiti erano dei veri e propri «casi». Tale circostanza si era verificata anche in occasione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale, però, erano state concesse 8 ore, mentre per il concorso in parola i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Dunque, c'è stata un evidente disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione dei testi normativi rimessa alla discrezionalità dei responsabili d'aula o dei vigilanti che non avevano alcuna competenza in merito. Difatti, il bando di concorso, all'art. 8, comma 13 precisa che: «*(...) possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso*». In realtà, tale prescrizione non è stata rispettata in egual modo su tutto il territorio nazionale durante l'espletamento della prova scritta. Intatti, mentre in alcune regioni, come il Piemonte ed il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Vi è stata, dunque, una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di legge", intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva.

Inoltre, numerose difficoltà sono emerse anche per quanto riguarda la prova di lingua straniera. Sono stati rilevati, infatti: a) gradi di difficoltà eterogenei della prova di lingua straniera; b) livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1; c) brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più

schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

Pertanto, emerge che:

✓ non vi è stata la preventiva valutazione dei testi ammissibili da parte dei candidati;

✓ vi è stata una turbativa dei lavori in relazione ad una valutazione su un testo di dubbia ammissibilità;

✓ il testo è stato restituito con «graffette» per le parti non utilizzabili.

Il testo non doveva essere ammesso e una volta reperito non poteva essere restituito e il candidato andava allontanato.

Per di più, non è stato specificato il criterio per l'assegnazione delle prove scritte alle commissioni esaminatrici, il riferimento ad una procedura "random" la quale non è sufficiente a giustificare l'assegnazione. Inoltre, sono state disposte continue sostituzioni dei componenti delle Commissioni esaminatrici, attraverso i decreti dei giorni 23.11.2017, 18.01.2018, 04.02.2019, 11.02.2019, 19.02.2019, 28.02.2019, 15.03.2019, ecc..

-♦-

6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1974 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

Le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, quindi, erano facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, con evidente lesione del principio di anonimato della prova. Quindi, la fase relativa allo svolgimento delle prove scritte del presente concorso deve essere integralmente annullata, per esser stato violato il principio dell'anonimato del concorso.

Il **criterio dell'anonimato** rappresenta «*il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione*» che deve poter valutare senza condizionamenti esterni e garantendo la *par condicio* tra i candidati.

Pertanto, in ragione dell'esigenza dell'anonimato la pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole che tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte

a introdurre «*cautele e accorgimenti prudenziali*» anche nell'ottica della **trasparenza dell'azione pubblica**. Quindi, quando essa si discosta in modo percepibile da tali regole comportamentali si determina «*una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva*» poiché in grado di minacciare il bene protetto da suddette regole.

Dunque, la violazione dell'anonimato si configura come «*illegittimità da pericolo c.d. astratto*» in quanto vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione, e come tale sanzionabile presuntivamente. Pertanto, è evidente che la violazione della regola dell'anonimato nei concorsi pubblici, una volta accertata, **non necessita di alcuna ulteriore specifica in termini di effettiva lesione** in quanto già irrimediabilmente violato il canone dell'imparzialità.

Infine, la procedura ed i meccanismi di abbinamento delle prove e dei singoli candidati alle commissioni non sono stati resi noti.

La lesione dell'anonimato è vulnus diretto all'art. 97 Cost., ed è idonea a rendere invalida l'intera fase concorsuale [*Consiglio di Stato, del 06.04.2010 n. 1928*].

-♦-

7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 24.07.2018 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La prova scritta si è svolta il 18.10.2018, in violazione dell'art. 5 del Decreto Dipartimentale del 24.07.2018, con cui si pubblicava l'elenco degli ammessi. Infatti, dalla data di pubblicazione di tale elenco degli ammessi, non solo non sono stati rispettati i tempi (120 giorni) per il ricorso al Presidente della Repubblica ma neanche quelli per il ricorso al T.A.R. (60 giorni) perché si deve tener conto del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria (mese di agosto).

-♦-

8. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE COMMA 217 DELLA LEGGE 208 DEL 2015 (LEGGE DI STABILITÀ 2016) E DELLA LEGGE N. 241/1990 - PROGRAMMA INFORMATICO NON ADEGUATO, CHE HA EVIDENZIATO LE SEGUENTI DISFUNZIONI: FUNZIONE «TAGLIA, COPIA E INCOLLA» DISABILITATE, ECC. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La prova scritta è stata svolta con dei supporti informatici che si sono rivelati obsoleti, rovinati, inidonei a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa. Su tutti, la schermata della prova presentava un solo rigo che conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri. Il *software* utilizzato per la prova, poi, a differenza di quanto accaduto nelle sole province autonome di Trento e Bolzano, non prevedeva la possibilità di accedere ad un *report* finale della stessa, con conseguente impossibilità di verificare il numero dei quesiti svolti. Inoltre, la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura. Al contrario, bisognava pigiare il tasto conferma e procedi; ciò permetteva l’accesso in una nuova schermata contenente la domanda successiva, senza alcuna possibilità di salvare il lavoro in corso d’opera. Per tornare indietro, occorreva selezionare tra due tasti “si” o “no”, che comparivano a seguito di una domanda: «*Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente*».

Per di più, in numerosi istituti scolastici i tempi di svolgimento delle prove scritte sono state più lunghe.

Il TAR del Lazio si è peraltro già pronunciato in casi analoghi, accogliendo le ragioni dei ricorrenti per i seguenti motivi: «*la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del dott. (...) alla prova orale. Certo, non sfugge al Collegio che non ha fornito prova alcuna il ricorrente che la risposta al quesito n. 2 da lui elaborata fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio. Ration per cui l’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell’obbligo da parte della commissione, in diversa composizione, di far ripetere al (...), entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all’ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande*» [TAR Lazio, Sez. III bis, n. 2513/2017]. Ancora: «*Nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto*

dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti». [Tar Lazio III bis n. 08312/2016; Cons. Stato, sez. VI, del 07.11.2017 n. 5136].

-◆-

9. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 11.02. 2019 N. 12, - D.M. 138/2017 - D.D.G. N. 1257/2017 ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - MUTAMENTO DEL NUMERO DEI VINCITORI - MODIFICA CRITERI AMMISSIONE ALLE PROVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO

Il decreto «*semplificazione*» (D L. n. 135/2018), convertito in L. 12/2019, è stato modificato l'intero assetto della procedura, in quanto, con l'eliminazione dalle prove selettive del «*corso di formazione*» il numero dei vincitori è passato da 2416 a 2900.

Tale elemento, oltre a motivare le ragioni del ricorso per l'aumento delle *chance* di vittoria, ha invero un altro portato che scuote l'intero assetto della selezione. Infatti, l'aver eliminato una prova d'esame ed una selezione ha di fatto alterato l'intero processo che prevedeva parametri fissi (per numero di concorrenti o per risultato della prova) in ragione dell'obiettivo finale di selezionare 2416 vincitori.

Ora se si modifica *ex post* tale ultimo decisivo dato, portandolo a 2900, è evidente che un tanto travolge i processi e i percorsi di selezioni posti nell'originario bando che avevano l'obbiettivo manifesto di raggiungere con il percorso di selezione progressivo, per l'appunto, 2416 candidati. Lo *jus superveniens* ha modificato il quadro che non è più legittimato dal D.M. 138/2017 nonché il D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017. Anche per tale motivo la procedura è radicalmente viziata.

-◆-

ISTANZA CAUTELARE

-◆-

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave e irreparabile che potrebbero subire i ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione o comunque consente l'adozione di una misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Quindi, in via cautelare si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, e in ogni caso l'accesso con riserva all'espletamento della prova

orale. Difatti, il M.I.U.R. ha pubblicato il calendario delle prove orali, del concorso DS, le quali inizieranno a partire dal prossimo 20.05.2019, con alcune commissioni che partiranno qualche giorno più tardi (calendario pubblicato sul sito http://www.istruzione.it/concorso_ds il 29.04.19 e poi modificato successivamente).

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza al fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, è opportuno sottoporre all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza, in quanto il danno grave ed irreparabile che scaturirebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa*. Infatti, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe ai ricorrenti di poter partecipare, nelle more della definizione di merito del contenzioso, alla predetta prova orale, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare scelte di vita nonché emerge *ictu oculi* anche considerando il pregiudizio subito alle carriere e professionalità degli istanti. Questi ultimi, d'altronde, nonostante la loro esperienza pregressa e la loro situazione meritevole di tutela, non potrebbero partecipare al concorso, unica occasione per migliorare la loro professionalità e diventare dirigente scolastico.

Dunque, sussiste nella fattispecie il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito ovvero il pericolo da infruttuosità pratica relativa del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del giudizio ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento degli interessi dei ricorrenti e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a loro favorevole. Infatti, l'accoglimento del merito del ricorso, senza la preventiva sospensione del provvedimento di esclusione e l'ammissione degli istanti alla prova orale, comporterebbe una farraginoso azione ripristinatoria *ex post* successiva al giudizio a cognizione piena, la quale potrebbe involgere la posizione degli altri candidati partecipanti.

Inoltre, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare ai resistenti dalla concessione - nei termini sopra indicati - dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità non pregiudicherebbe in alcun modo il regolare svolgimento del concorso e della prova orale.

Pertanto, all'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva i ricorrenti alle prove orali ovvero disponendo una nuova correzione degli scritti, con modalità idonee a garantire l'anonimato.

Perciò, da tutto quanto detto discende con chiarezza che i profili di danno, dedotti a

fondamento dell'istanza appaiono gravi ed irreparabili, considerato, altresì, che le pretese giuridiche e l'interesse sostanziale dedotto dai ricorrenti appaiono legittimi e meritevoli di tutela.

-◆-

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

-◆-

Occorre evidenziare che la sospensione – con misura cautelare monocratica provvisoria – si rende necessaria a seguito della pubblicazione del calendario delle prove orali [*cf. all.*].

Appare evidente, insomma, l'altissima portata lesiva e l'insostenibilità dei gravissimi danni che derivano ai ricorrenti dall'atto impugnato, tali da non consentire la dilazione della discussione sulla sospensione del decreto impugnato.

Questa difesa, pertanto, non può non richiedere che venga disposta, con una misura cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.*, anche *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia del decreto nella relativa parte oggetto di impugnazione, consentendo ai ricorrenti di partecipare al concorso fino alla Camera di Consiglio per la trattazione del ricorso, rilevata la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'adozione atteso che la funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale.

P.Q.M.

1. **annullare**, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie *ex art. 56 c.p.a.*, gli atti impugnati ed in particolare:

➤ **in via cautelare**, disporre il riconoscimento del diritto degli istanti alla partecipazione all'ammissione alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici anche con riserva ovvero la ripetizione della prova scritta;

➤ **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi tutti dedotti eventualmente annullando e disapplicando le norme nazionali e, comunque, condannando l'Amministrazione intimata al risarcimento del danno cagionato agli istanti in forma specifica, attraverso il riconoscimento del diritto degli istanti, all'ammissione alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici e/o in subordine, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., previo accordo con l'Amministrazione resistente, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa;

2. in ogni caso, **condannare** la convenuta Amministrazione al pagamento del compenso professionale, delle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato, da liquidarsi al procuratore **antistatario**.

-◆-

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

-◆-

Si chiede all'On.le Collegio adito di disporre, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 65 c.p.a., di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Nello specifico si chiede l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il predetto concorso per Dirigenti Scolastici, con riserva espressa di motivi aggiunti.

-◆-

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego e che il pagamento del contributo unificato ammonta ad € 325,00.

-◆-

Si allegano mediante deposito in cancelleria, i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Salerno/Roma, lì 23.05.2019.

Salvis iuribus.

Avv. Gianfranco Nunziata

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

Via Imon.11-Salerno
Tel/Fax:089790556-3287451985

RELATA DI NOTIFICA

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12.

- **INES ANNA IRENE NESI**, Via Villafranca n. 23 – 75023 Montalbano Jonico (MT).